

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020
468/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI TERNA S.P.A. PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COPERTURA CONTRO IL RISCHIO VOLATILITÀ DEL CORRISPETTIVO DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO, PER L'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1134^a riunione del 17 novembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 487/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 103/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 458/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 458/2019/R/eel);
- la consultazione di Terna del 15 maggio 2020 (di seguito: consultazione 15 maggio 2020);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 3 novembre 2020, prot. Autorità 35474, di pari data (di seguito: comunicazione 3 novembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 205/04 disciplina contenuti e modalità di assegnazione degli strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCC);
- le finalità perseguite dall'Autorità con la deliberazione 205/04 sono le seguenti:
 - fornire agli operatori di mercato l'opportunità di copertura del rischio derivante dalla variabilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCT), ovvero dalla differenza tra il prezzo unico nazionale o PUN e i prezzi zonali;
 - assegnare i predetti strumenti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie;
 - consentire la valorizzazione della capacità di trasporto secondo principi di efficienza;
 - promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica;
- con riferimento ai criteri per l'organizzazione delle procedure di assegnazione dei CCC, la deliberazione 205/04 prevede, tra le altre cose, quanto segue:
 - l'assegnazione, attraverso apposite procedure concorsuali organizzate da Terna, di CCC con valore di potenza unitaria pari a 1 MW su base annuale e mensile, riferiti a ciascuna zona della rete rilevante;
 - la configurazione delle procedure di assegnazione dei CCC come aste simultanee, ascendenti e a sessioni multiple, in cui tutti i CCC sono posti in vendita contemporaneamente;
 - la massimizzazione della differenza tra i ricavi e i costi conseguenti all'assegnazione dei medesimi CCC, compatibilmente con il rispetto dei limiti di trasporto, stimati da Terna;
 - la previsione di limiti alla quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato in immissione in funzione della distribuzione della sua capacità produttiva sul territorio nazionale, al fine di prevenire fenomeni di speculazione o di esercizio di potere mercato;
- a decorrere dall'anno 2010, oltre all'assegnazione di CCC, è prevista l'assegnazione di nuovi strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto tra un polo di produzione limitata e la zona adiacente (di seguito: CCP);
- ai sensi della deliberazione 205/04, ogni anno Terna è tenuta a trasmettere all'Autorità, per approvazione, una proposta di regolamento delle procedure concorsuali riferite all'anno solare successivo (di seguito: proposta di regolamento);
- la proposta di regolamento 2020, approvata con deliberazione 458/2019/R/eel, prevede, tra le altre cose, che:
 - relativamente alle assegnazioni annuali, la quantità massima complessiva di CCC assegnabile per ciascuna zona al singolo operatore di mercato sia limitata all'eventuale differenza positiva tra la quota percentuale della propria capacità produttiva localizzata nella zona e la quota percentuale della domanda nazionale localizzata nella medesima zona;

- relativamente alle assegnazioni mensili, la quantità massima complessiva di CCC assegnabile per ciascuna zona a ciascun operatore di mercato sia calcolata in funzione della capacità produttiva localizzata nella zona e della somma dei CCC validi già nella titolarità dell'operatore di mercato per effetto dell'assegnazione annuale o di eventuali acquisti o cessioni con altri operatori;
- i CCC siano assegnati tramite aste simultanee, ascendenti a sessioni multiple, caratterizzate dalle seguenti regole di offerta:
 - o la quantità totale di CCC richiesti non può essere aumentata rispetto alla sessione precedente;
 - o le offerte accettate non possono essere cancellate ma possono essere confermate oppure rilanciate fino ad un tetto massimo di 0,5 €/MWh rispetto al prezzo dell'offerta accettata nella sessione precedente;
 - o le offerte non accettate possono essere cancellate, non modificate oppure rilanciate fino ad un massimo di 0,5 €/MWh rispetto al prezzo marginale della sessione appena conclusasi;
 - o l'offerta complessiva di ogni operatore in ogni zona deve essere sempre almeno non peggiorativa rispetto alla sessione precedente;
- o l'incremento minimo di prezzo dell'offerta deve essere di 0,1 €/MWh;
- l'asta di cui al precedente alinea termini in caso di:
 - o mancanza di offerta alla sessione successiva; o
 - o invarianza della soluzione tra una sessione e la successiva; o
 - o in esito alla quindicesima sessione d'asta

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la consultazione 15 maggio 2020, Terna ha illustrato alcune proposte di modifica alla disciplina delle procedure di assegnazione dei CCC da inserire nella proposta di regolamento riferita all'anno 2021;
- le proposte di modifica di cui al precedente alinea sono state definite da Terna con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - rafforzare l'efficacia del meccanismo di limitazione alle quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore nell'asta annuale, limitando la possibilità di implementare strategie elusive dei suddetti limiti;
 - garantire una più efficiente valorizzazione dei CCC, evitando al contempo che i prezzi di assegnazione rimangano sostanzialmente invariati fra le varie sessioni dell'asta ad eccezione delle ultime;
- in esito alla consultazione 15 maggio 2020, con comunicazione 3 novembre 2020, Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta di regolamento 2021;
- rispetto alla proposta di regolamento 2020, nella proposta di regolamento 2021 sono previste le seguenti modifiche:
 - a) il calcolo della quantità massima richiedibile di CCC nelle aste annuali è effettuato per gruppo societario e non per singolo operatore di mercato,

- aggregando tutta la capacità produttiva afferente ad operatori di mercato che presentino rapporti di controllo e collegamento fra loro;
- b) con riferimento al meccanismo di funzionamento dell'asta:
- i. è eliminato il tetto al rilancio;
 - ii. a partire dalla seconda sessione, è introdotto, per le offerte non accettate nella sessione precedente, un obbligo di rilancio migliorativo rispetto al prezzo marginale della sessione precedente (di seguito: obbligo di rilancio); le offerte per cui il relativo operatore di mercato non adempia al citato obbligo in una sessione con il prezzo marginale non decrescente rispetto alla sessione precedente sono bloccate (non possono essere cancellate o modificate), sino a quando il prezzo marginale risulti inferiore al prezzo marginale rispetto al quale l'operatore non ha adempiuto all'obbligo;
 - iii. è introdotto un numero minimo di sessioni pari a tre;
 - iv. è introdotta un'ulteriore condizione terminante l'asta, in base alla quale l'asta si chiude se l'incremento della funzione obiettivo tra una sessione e quella successiva risulta al di sotto di una soglia percentuale pari al 3%;
 - v. è eliminata la condizione terminante l'asta per invarianza della soluzione tra una sessione e la successiva, essendo assorbita dalla condizione descritta al precedente punto;
- c) è eliminato il prodotto CCP.

RITENUTO CHE:

- la proposta di regolamento 2021 sia conforme ai criteri e alle finalità di cui alla deliberazione 205/04 e che, in particolare:
 - le modifiche di cui alla precedente lettera a) siano funzionali a evitare che i gruppi societari possano trarre vantaggio nell'asta annuale ripartendo la capacità produttiva su più società (es. tramite delega), eludendo, in questo modo, le limitazioni alla quantità di CCC massima richiedibile;
 - le modifiche di cui alla precedente lettera b) e, in particolare, l'introduzione dell'obbligo di rilancio, siano funzionali, tra le altre cose, a limitare le opportunità di *gaming* da parte dei partecipanti all'asta, promuovendo maggiore efficienza nel processo di individuazione del valore dei CCC nell'asta;
 - la modifica di cui alla precedente lettera c), sia diretta conseguenza della nuova configurazione zonale approvata con la deliberazione 103/2019/R/EEL, che prevede, a partire dall'anno 2021, l'introduzione della zona Calabria e la soppressione dell'ultimo polo di produzione limitata di Rossano.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta di regolamento 2021

DELIBERA

1. di approvare la proposta di regolamento 2021;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini